Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **ROMA - Lunedì, 6 giugno 1927 - ANNO V** — **Numero 130**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Libreria sorelle De Giorgis.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Italiane.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Libreria Internazionale* (Lias); *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta, Società Editrice Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli **Uffici viaggi e turismo** dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1133.

REGIO DECRETO 10 marzo 1927, n. 821.

Equiparazione del Patronato « Pro Mutis » di Cremona alle scuole pubbliche elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che il Patronato « Pro Mutis » di Cremona si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Patronato « Pro Mutis » di Cremona è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti come pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 10. — FERRETTI.

Convenzione.

Fra i sottoscritti prof. Riccardo Truffi, Regio provveditore agli studi della Lombardia, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione secondo l'autorizzazione in data 25 maggio 1926, e il sig. ing. Luigi Dovara, presidente dell'Istituto del Patronato « Pro Mutis » di Cremona per sordomuti, si è convenuto quanto segue:

1°. L'Istituto dei sordomuti suddetto si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di venti fanciulli sordomuti in età dell'obbligo scolastico.

2°. L'Istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti.

3°. L'Istituto suddetto si obbliga ad impartire l'istruzione dei sordomuti mediante personale abilitato ai sensi di legge e in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso.

Al detto personale sarà corrisposto lo stipendio minimo legale dei maestri elementari. L'Istituto, in corrispondenza dei vantaggi di vita interna che possa accordare al personale insegnante, ha il diritto di rivalersi della spesa corrispondente.

L'Istituto si obbliga inoltre di provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante con personale avventizio assunto in via provvisoria.

A questo e al personale assistente, regolarmente assunto in tale qualifica, sarà corrisposto dall'Istituto un compenso secondo le risorse finanziarie dell'Istituto stesso tenendo per quanto sia possibile in debita considerazione il trattamento fatto ai maestri elementari e al corrispondente personale assistente dei ruoli statali.

4°. Il Ministero della pubblica istruzione riconosce lo Istituto suddetto come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso a tutti gli effetti l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti in esso accolti.

5°. Il Ministero della pubblica istruzione allo scopo di aiutare l'Istituto alle spese di mantenimento, specie per quanto riguarda le scuole, si obbliga ad un concorso di lire 5000 annue.

6°. La decorrenza della presente convenzione sarà la medesima del Regio decreto col quale il Patronato « Pro Mutis » sarà riconosciuto come pubblica scuola.

La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e si intenderà confermata qualora non sia denunziata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento.

Prof. RICCARDO TRUFFI.
DOVARA ing. LUIGI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 1134.

REGIO DECRETO 22 maggio 1927, n. 828.

Aumento di un membro nel Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto legge 22 novembre 1925, n. 2152, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'opportunità di aggregare al Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi un rappresentante della Regia avvocatura erariale generale;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi è aumentato di un rappresentante della Regia avvocatura erariale generale con grado non inferiore a vice avvocato erariale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 17. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1927.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Verona ad istituire proprie agenzie in Montorio, San Michele Extra, Grezzana e San Martino Buonalbergo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che reca disposizioni per la tutela del risparmio;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Verona è autorizzata ad istituire proprie agenzie in Montorio e San Michele Extra, e nei comuni di Grezzana e San Martino Buonalbergo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1927.

Autorizzazione alla Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze ad istituire un'agenzia in Rignano sull'Arno.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sulle Casse di risparmio e Monti di pietà di 1ª caegoria;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze è autorizzata ad istituire una propria agenzia in Rignano sull'Arno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, in data 2 giugno 1927, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 807, concernente la proroga del termine per l'attuazione del piano di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei Comuni dell'antico Ducato, e l'integrazione delle norme relative alla nuova sistemazione ospedaliera.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato, il giorno 2 giugno 1927, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 795, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1927, n. 124, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche di atti internazionali.

Il giorno 1° giugno 1927, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dei seguenti atti internazionali, firmati in Roma il 24 novembre 1926 fra l'Italia e la Grecia:

1° Convenzione di commercio e di navigazione ed annesso Protocollo finale;
2° Convenzione per l'esercizio della pesca marittima;
3° Protocollo concernente i diritti di dogana applicabili all'importazione in Grecia di vari filati e tessuti provenienti dall'Italia;
4° Dichiarazione relativa ai reclami dei privati che sono basati sulle clausole del Trattato di commercio e di navigazione italo-greco, firmato in Roma il 1° aprile (20 marzo) 1889 e mantenuto in vigore dal Protocollo commerciale del 30 dicembre 1899;
5° Dichiarazione riguardo l'esercizio del cabotaggio nelle rispettive acque territoriali;

6° Scambio di note relative all'acquisto da parte dell'Amministrazione italiana dei Monopoli dei tabacchi di una certa quantità di tabacco grezzo di provenienza ellenica;

7° Scambio di note relative all'importazione in Italia di vini greci.

Gli atti internazionali anzidetti sono stati messi in esecuzione nel Regno col R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 772, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1927.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 4 giugno 1927 - Anno V

Francia	70.46	Oro	347.04
Svizzera	345.74	Belgrado	31.76
Londra	87.31	Budapest (pengo)	3.15
Olanda	7.21	Albania (Franco oro)	348.50
Spagna	313.97	Norvegia	4.65
Belgio	2.50	Svezia	4.82
Berlino (Marco oro)	4.265	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.53	Danimarca	4.80
Praga	53.50	Rendita 3,50 %	64.10
Romania	11 —	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	94 —	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.27	Consolidato 5 %	77.10
Peso argentino carta	7.60	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63 —
New York	17.986		
Dollaro Canadese	17.99		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a premi per impianti arborei nell'Agro romano e pontino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Considerata la opportunità di dare maggiore impulso nell'Agro romano e pontino alla produzione di specie legnose il cui consumo, sia come materia prima nella fabbricazione della carta, sia per altri usi industriali ed agricoli, acquista sempre una maggiore importanza;

Visto il testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano, la legge 17 luglio 1910, n. 491, ed il decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Ai coltivatori dell'Agro romano e pontino che, negli anni agrari 1927-28, 1928-29 e 1929-30, porranno a dimora e coltiveranno con buon esito piante arboree, verranno assegnati premi nella seguente misura:

a) per piantagioni di pioppi eseguite nell'Agro pontino e nelle zone vallive dell'Agro romano lungo i corsi d'acqua perenni o torrentizi, i canali, i margini delle strade poderali, ovvero lungo i confini delle tenute e dei centri o poderi: da L. 1500 a L. 3000, se il numero delle piante coltivate con buon esito, in ciascun fondo, non sarà inferiore a 3000; da L. 1000 a L. 1400, se tale numero non sarà inferiore a 2000, e da L. 400 a L. 800, se esso non sarà inferiore a 1000;

b) per piantagioni di altre specie arboree da legno o da foglia eseguite nelle zone collinari o di altopiano dell'Agro romano, per formazione di boschetti o ciuffi, per rivestimento e consolidamento di « spallette » ovvero ai margini delle strade poderali e lungo i confini delle tenute e dei centri o poderi: per un numero di piante non inferiore a 500 in ciascun fondo e sempre che il piantamento sia stato eseguito con alberelli di due o tre anni in apposite forme regolarmente drenate, il premio sarà commisurato in ragione di non oltre il quarto del costo degli impianti, determinato insindacabilmente dalla Commissione di cui all'art. 5 e non potrà, in ogni caso, superare la somma di L. 5000.

Per l'ammissione al premio, le piante dovranno essere opportunamente recinte e protette.

A tali premi nella misura massima di L. 2000 ad ettaro potranno infine aspirare le coltivazioni di prato-gelso eseguite in tenute o fondi dell'Agro romano e pontino, sopra una superficie non inferiore ad un ettaro.

Art. 2.

Per le piantagioni adiacenti ai corsi di acqua o ad opere pubbliche dovranno essere rispettate le distanze prescritte dalla vigente legislazione.

Art. 3.

I concorrenti potranno ottenere a prezzo di favore dall'Amministrazione forestale talee e barbatelle di pioppo e piantine di altra specie allevate nei vivai governativi.

Art. 4.

Sono istituiti altresì premi da L. 2000 a L. 4000 per ettaro a favore di coloro (privati od enti) che, ai fini del presente decreto, impianteranno nell'Agro romano e pontino, entro l'anno agrario 1927-28, non meno di due ettari di vivaio delle essenze legnose di cui all'art. 1.

Art. 5.

Una speciale Commissione dovrà presentare al Ministero una relazione sui risultati conseguiti col presente decreto, e le proposte di premio. Per i premi di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*), detta Commissione stabilirà, fin dal primo anno di impianto, il premio da corrispondere per pianta, e tale premio sarà pagato per un terzo subito, per un terzo l'anno successivo e per un terzo al compimento del triennio. Nel 2° e 3° anno il premio sarà però corrisposto in ragione del numero delle piante effettivamente attecchite.

Il premio per i prati-gelso e per i vivai sarà invece corrisposto in una sola rata ad impianto assicurato.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura) non appena ultimati gli impianti e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e domicilio del concorrente;

b) denominazione della tenuta o fondo in cui siano state impiantate le alberature, i prati-gelso o i vivai;

c) giacitura e natura dei terreni prescelti per l'impianto delle alberature;

d) numero e specie di piante messe a dimora nelle zone di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1, ed estensione della superficie coltivata a prato-gelso;

e) specie legnose prescelte, giacitura, natura e superficie del terreno destinato all'impianto dei vivai, qualora si concorra ai premi stabiliti dall'art. 4.

Le domande per l'ammissione ai premi di cui all'art. 1 dovranno essere presentate entro il 30 giugno 1930 e quelle per l'ammissione ai premi di cui all'art. 4 entro il 30 giugno 1928.

Dette domande saranno prese in esame secondo l'ordine cronologico.

Art. 7.

Per l'assegnazione dei premi e per le spese relative al loro conferimento sarà prelevato l'occorrente ammontare, sino alla somma di L. 500,000, dalla Cassa di colonizzazione istituita con l'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Il direttore generale dell'agricoltura è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.